

TRIBUNALE DI LODI 16.4.2007

Famiglia – Separazione giudiziale – Violazione doveri coniugali – Addebito – Scioglimento della comunione – Cumulo - Risarcimento del danno – Cumulo – Ammissibilità (artt. 151 c.c. - 191 c.c. - 2043 c.c. - 709-ter c.p.c.)

Diversamente dalla domanda di scioglimento della comunione patrimoniale, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri coniugali può essere proposta, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, assieme all'addebito della stessa all'altro coniuge, come confermato dal disposto di cui all'art.709-ter c.p.c.

Famiglia – Separazione giudiziale – Violazione doveri coniugali – Addebito – Responsabilità extracontrattuale – Lesione diritti fondamentali della persona – Sussistenza (artt. 151 c.c. - 2043 c.c. - 2059 c.c. - 2 Cost.)

La violazione dei doveri che regolano i rapporti coniugali sono suscettibili, oltre che di determinare l'addebito della separazione, di dar luogo al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale, ove pregiudichino un diritto fondamentale della persona.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

(omissis)

Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento danni, articolata dall'attrice, osserva preliminarmente il Collegio che la stessa può trovare ingresso nel presente giudizio.

Invero, l'inammissibilità nei giudizio di separazione e divorzio delle domande di scioglimento e di divisione della comunione legale – costantemente sancita dalla giurisprudenza di legittimità (*Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638*) – trova la propria ragione nel fatto che le predette pronunce presuppongono il passaggio in giudicato del *dictum* relativo alla separazione tra i coniugi ovvero allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Senonchè, il medesimo ostacolo non può essere ravvisato con riguardo alle diverse domande, quale, appunto quella risarcitoria, la cognizione delle quali è del tutto svincolata dal passaggio in giudicato sulla domanda principale.

Un ulteriore argomento in favore della tesi prospettata può essere tratto dal disposto dell'art. 709 ter

c.p.c., introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Secondo la richiamata disposizione, il giudice della separazione è competente a decidere anche delle controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento. Nell'ambito di tale ricorso – incidentale rispetto al giudizio principale di separazione – il giudice può, oltre che modificare i provvedimenti in vigore, anche condannare uno dei genitori al risarcimento del danno nei confronti dell'altro genitore o del minore. Ebbene, tale previsione consente di ritenere che l'accertamento del danno e, conseguentemente, la condanna al suo risarcimento, possano essere trattate nell'ambito dei procedimenti in esame.

Tale soluzione, peraltro, risponde anche a ragioni di economia processuale. Risulterebbe infatti del tutto irragionevole costringere la parte ad iniziare un separato giudizio per ottenere l'accertamento della violazione dei doveri che sorgono dal vincolo coniugale, che, nella generalità dei casi, è già esaminato dal giudice della separazione per decidere in merito alla domanda di addebito.

Superato, nei termini poc'anzi espressi, il profilo processuale, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia di recente affermato la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, allorchè la violazione sia integrata da condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongono come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona (*Cass., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801*).

Poichè – come ben espresso dal Supremo Collegio - la famiglia si configura come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi e comporta il riconoscimento di uguali responsabilità dei coniugi nello svolgimento dei rapporti familiari e pari diritti di sviluppo e di arricchimento della loro personalità sia all'interno del nucleo che nella vita di relazione, il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia – del pari a quella posta in essere da un terzo - costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare.

Ebbene, nel caso in decisione, le ripetute violenze fisiche, inflitte dal convenuto alla moglie in costanza della convivenza – che hanno altresì determinato l'accoglimento della domanda di addebito, con le diverse conseguenze giuridiche che tale statuizione comporta – senza dubbio hanno cagionato una lesione della dignità e della personalità della ricorrente, che impone l'accoglimento della richiesta risarcitoria.

In considerazione dell'entità delle lesioni riportate dalla ricorrente, così come documentate dalla certificazione medica in atti, e della gravità delle condotte complessivamente serbate dal convenuto, stimasi equo liquidare in favore di Rosalva V., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese ricevute, la somma di €5.000,00, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali con decorrenza dalla presente pronuncia al saldo effettivo.

La soccombenza della ricorrente in merito alla domanda di assegno di mantenimento per sè costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite nella ragione di un sesto. Il residuo deve essere posto a carico di D. V., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed è liquidato, in assenza di notula di parte, come in dispositivo.

P.Q.M.

(omissis)

Commento.

“Doveri coniugali, separazione con addebito e risarcimento del danno: questioni sostanziali e questioni processuali al vaglio della giurisprudenza di merito”.

La sentenza in commento, resa dal Tribunale di Lodi a definizione un giudizio di separazione personale dei coniugi, si segnala per alcuni aspetti di particolare interesse, sia di carattere sostanziale, sia di carattere processuale, relativi al tema dei rapporti tra matrimonio e responsabilità civile, nonché al profilo della azionabilità del rimedio risarcitorio nel processo di separazione.

Investito della domanda di separazione con addebito, fondata sull'allegazione delle violenze fisiche perpetrate dal marito convenuto in danno della moglie attrice, il giudicante - dopo aver provveduto circa l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare, e gli obblighi di mantenimento - pronuncia sull'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta dal coniuge vittima dei maltrattamenti, affrontando, in punto di rito, la questione dell'astratta cumulabilità tra domanda di separazione e la pretesa risarcitoria e, successivamente, quella relativa alla risarcibilità dei danni derivanti dalla violazione dei doveri coniugali.

Nel definire affermativamente la prima delle predette questioni, il Tribunale precisa le ragioni (della giurisprudenza) per le quali il cumulo di dette domande non può essere escluso e adduce quelle (della legge) che sembrano apertamente ammetterlo.

Nel primo senso vengono richiamati - al fine, tuttavia, di evidenziarne l'inconferenza - alcuni arresti della Cassazione che, nel subordinare lo scioglimento della comunione ex art.191 c.c. (oltre che allo scioglimento del matrimonio) al passaggio in giudicato della separazione giudiziale (o, ancora,

all'omologa dell'accordo di separazione consensuale), negano conseguentemente che si possa fare domanda di divisione della massa comune in pendenza del procedimento di separazione personale - sul punto, oltre alle pronunce richiamate dal giudicante, si veda Cass. 27.2.2001, n. 2844.

Orbene, tale principio di diritto – si riconosce in sentenza – regola esclusivamente il peculiare rapporto tra domanda di separazione e domanda di scioglimento e divisione della comunione, per cui non è dato trarne argomento per escludere, in generale, il cumulo della domanda di separazione con qualsiasi altra pretesa e, in particolare, con l'eventuale domanda risarcitoria.

Passando all'esame delle ragioni addotte a sostegno dell'ammissibilità del cumulo di domande sopra illustrato, il Tribunale lodigiano registra come tale soluzione paia asseverata, altresì, dalla recente novella legislativa di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 8 febbraio 2006, n.54, la quale ha introdotto nel codice di rito l'art. 709-ter: tale norma, infatti, prevede espressamente che nell'ambito delle controversie circa l'affidamento o la potestà, il giudice della separazione possa, ove ne ricorrano i presupposti, condannare uno dei coniugi separandi al risarcimento del danno nei confronti dell'altro coniuge o del figlio.

Correttamente, peraltro, la *ratio* di tale disposizione viene rinvenuta, tra le altre, nell'esigenza (di economia processuale) di evitare l'instaurazione di distinti giudizi, tutti volti all'accertamento degli stessi fatti – violazione dei doveri coniugali – sebbene in ragione dell'invocazione di differenti pretese – separazione con addebito, in un caso; risarcimento del danno, nell'altro.

Risolta, allora, la questione preliminare circa l'ammissibilità in punto di rito della domanda di risarcimento del danno, il Tribunale di Lodi procede, poi, alla trattazione di profili di carattere propriamente sostanziale, collocabili nell'orizzonte di riflessione relativo ai rapporti tra responsabilità aquiliana e famiglia.

Più precisamente, il giudicante, richiamata la condotta violenta di uno dei coniugi (già ritenuta sufficiente ad estinguere *l'affectio coniugalis*, nonché a integrare uno specifico motivo di addebito), condanna il coniuge autore di tale condotta a risarcire il danno patito, in ragione di tale condotta, dal coniuge vittima, rilevando una compromissione del suo diritto fondamentale alla dignità e alla personalità.

Di particolare interesse risulta essere l'impianto argomentativo articolato a fondamento del *dictum*.

Nel giustificare l'accoglimento della domanda, viene invocato il precedente di legittimità che ha recentemente sancito l'ingresso della responsabilità extracontrattuale nei rapporti coniugali (Cass. 10.5.2005, n.9801), dopo che a lungo si è dubitato di poter pervenire a siffatto esito interpretativo, nonostante specifici precedenti di merito (Trib. Milano 10.2.1999) e *obiter dicta* nella giurisprudenza di

legittimità (Cass. 26.5.1995, n.5886).

In proposito, giova ricordare come, ancora di recente, l'orientamento giurisprudenziale prevalente si dimostrava proclive ad escludere il ricorso al rimedio risarcitorio a seguito della violazione di doveri coniugali, sulla base di distinti ordini di ragioni.

Più precisamente, era stato sostenuto (Cass. 6.4.1993, n. 4108), per un verso, che l'espressa (ed esclusiva) previsione normativa dell'addebito quale conseguenza della violazione dei doveri coniugali, sembrasse negare implicitamente l'azionabilità di altri rimedi e, segnatamente, di quello risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., in forza del principio *inclusio unius, exclusio alterius*; per altro verso, che la separazione non potesse costituire fonte di danno risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale, se è vero che anche attraverso di essa può realizzarsi l'esercizio del diritto di libertà personale.

Ancora, ricorreva l'affermazione secondo la quale nessun danno risarcibile potrebbe lamentarsi, in sede di separazione, neppure in presenza d'addebito all'altro coniuge (Cass. 21.3.1993, n.3367).

In questo panorama interpretativo, allora, ha segnato una sicura discontinuità la sentenza della Corte di Cassazione del 10.5.2005, n.9801 (richiamata nel provvedimento in commento), la quale ha affermato la sindacabilità, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., della condotta del coniuge affetto da *impotentia coeundi*, colpevole di aver tenuto nascosta tale condizione al partner (poi divenuto coniuge), in quanto ritenuta lesiva del suo diritto fondamentale ad una normale vita sessuale.

Come pregevolmente precisato dal Tribunale di Lodi, infatti, diritti di siffatto tenore - i quali risultano, in termini generali, senz'altro oggetto della più estesa protezione - non possono ricevere “*diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno del contesto familiare*”, dovendosi ritenere, vieppiù, assurdo che essi ne siano privati proprio laddove “*si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà*” che, per contro, dovrebbero meglio garantirne la realizzazione.

Peraltro, si noti come la rinnovata affermazione della vigenza anche in ambito familiare della regola di responsabilità aquiliana si riferisca, giusta i peculiari caratteri della fattispecie concreta dedotta in giudizio, ad una condotta che risulta rimproverabile, sia se valutata alla stregua dei principi che informano i rapporti familiari, sia avendo riguardo ai doveri che governano l'agire di ciascun consociato nei confronti di ciascun altro.

La condotta del coniuge condannato al risarcimento, in altri termini, sarebbe *de plano* punita tanto dentro la famiglia, quanto fuori di essa, risultando, prim'ancora che in contrasto con i doveri coniugali, lesiva di un interesse già autonomamente meritevole di tutela.

La sentenza in esame parrebbe inserirsi, allora, nel solco di altre pronunce che hanno ritenuto risarcibile, ad esempio il danno all'onore ed alla reputazione di uno dei coniugi lesa dalla ripetuta

ingiuria ricevuta dall'altro coniuge (App. Torino 21.2.2000) ovvero dalla (pubblica) violazione dell'obbligo di fedeltà (Cass. 19.6.1975, n. 468).

Alla violazione di tale ultimo dovere, poi, è stato fatto conseguire il sorgere di un'obbligazione risarcitoria, allorquando la condotta adultera si rivelasse idonea a determinare una lesione del diritto alla salute del coniuge tradito (Trib. Milano 7.3.2002).

Ancora, in altra occasione, la lesione del diritto si cui all'art. 32 Cost. ha costituito tanto il medio logico per affermare, in un caso, la risarcibilità del danno derivante dalla violazione del diritto alla reciproca assistenza di cui all'art. 143 c.c. (Trib. Milano 10.2.1999; Trib. Firenze 13.6.2000), quanto il presupposto per il riconoscimento, in altro caso, della inedita fattispecie illecita del c.d. *mobbing* familiare (App. Torino 21.2.2000).

Da ciò parrebbe potersi inferire che, allo stato della giurisprudenza, la responsabilità aquiliana trova ingresso nel rapporto di coniugio solo attraverso il riferimento alla compromissione di interessi di cui i coniugi sono prima e fuori del matrimonio già portatori, di tal che parrebbe rimanere insoluto l'interrogativo se all'imposizione dei doveri coniugali corrisponda il sorgere di autonomi interessi meritevoli di tutela (segnatamente risarcitoria, ex art. 2043 c.c.), non altrimenti rinvenibili.

Tuttavia, non sfugga la differenza che corre tra la maggior parte delle ipotesi da ultimo ricordate e quella giunta all'attenzione del Tribunale di Lodi: se è vero che codesto ufficio avrebbe, verosimilmente, accertato la responsabilità extracontrattuale a carico dell'autore delle violenze fisiche perpetrate a danno dell'attrice, quand'anche egli non fosse stato legato alla vittima dal vincolo matrimoniale, non altrettanto può dirsi con riferimento, ad esempio, all'ipotesi di risarcimento per violazione dell'obbligo di fedeltà o dell'obbligo di prestare assistenza, giacché tali obblighi trovano la loro fonte esclusiva nel matrimonio e fuori da esso svaniscono.

In ciascuna di dette ipotesi, allora, accanto all'interesse "extra-coniugale", per così dire, di volta in volta riconosciuto lesa dalla giurisprudenza (all'onore, alla salute, ecc.), sarebbe rinvenibile un ulteriore interesse, logicamente prioritario, scaturente dalla previsione dei doveri coniugali, nella cui violazione andrebbe ravvisata l'essenziale antigiusuridicità della condotta censurata.

Ciò posto, deve concludersi che la decisione in commento appare, oltre che apprezzabile per la lucidità e la stringenza di tutto l'impianto argomentativo, meritevole di particolare plauso per aver significativamente colto come il giudizio di separazione costituisca la sede elettiva nella quale far valere anche le eventuali istanze risarcitorie, ossia la sede nella quale far valere unitariamente la violazione dei doveri coniugali: come correttamente rilevato, oltre che in (apprezzabili) ragioni di stretta economia processuale, tale soluzione trova conferma nello stesso *ius positum* - giusta l'espressa

previsione dell'art.709-ter recentemente introdotto nel codice di rito, la cui indicazione non può in alcun modo trascurarsi.

Come, infatti, pare riposare anche nella considerazione del legislatore, il giudice della separazione non può che costituire il miglior arbitro nella valutazione della sussistenza e della portata di eventuali violazioni dei doveri coniugali, attesa l'ampiezza e la profondità dell'indagine cui è chiamato, nonché la completezza degli elementi di giudizio che, in tali processi, sono portati alla sua attenzione, ragion per cui non può che augurarsi, conclusivamente, che la direzione tracciata dal Tribunale di Lodi riceva adeguato seguito.

Massime di alcune sentenze citate:

Cass. 27.2.2001, n.2844

In caso di separazione personale dei coniugi, lo scioglimento della comunione legale dei beni si verifica con effetto *ex nunc*, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologazione degli accordi di separazione consensuale

Cass. 10.5.2005, n.9801

Poiché i doveri che derivano dal matrimonio hanno natura giuridica, la violazione di essi che si traduca in condotte di intrinseca gravità tale da configurare aggressione ai diritti fondamentali della persona (fra i quali rientra il diritto alla sessualità) fa sorgere il diritto dell'altro coniuge al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza che possa ritenersi che la violazione di siffatti obblighi trovi la propria sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la separazione, il divorzio, l'addebito della separazione, l'assegno divorzile ecc.

Cass. 6.4.1993, n.4108

Dalla separazione personale dei coniugi può nascere, sul piano economico – a prescindere dai provvedimenti sull'affidamento dei figli e della casa coniugale - solo il diritto ad un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, quando ne ricorrono le circostanze specificamente previste dalla legge, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere, ex art. 2043 c.c., ancorché la separazione sia addebitabile ad uno di essi, anche il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo risentiti a causa della separazione stessa.

Dott. Emanuele Passaro

Allievo Perfezionando Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S'Anna di Pisa

www.avvocatolauralandi.it